

*(I lavori iniziano alle ore 9.40 con l'esame del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

\*\*\*\*\*

OMISSIS

**Interrogazione n. 381 presentata dal Consigliere Benvenuto, inerente a "Termovalorizzatore del Gerbido"**

**PRESIDENTE**

Esaminiamo l'interrogazione n. 381 presentata dal Consigliere Benvenuto.  
La parola all'Assessore Valmaggia per la risposta.

**VALMAGGIA Alberto**, *Assessore all'ambiente*

In merito all'interrogazione presentata dal Consigliere Benvenuto, si riferisce quanto segue:

In base al contenuto dell'articolo 35, comma 1, del DL 133/2014, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, individua con proprio decreto la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale: tale censimento prevede sia specificata la capacità di trattamento di ciascun impianto. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza.

Con apposito DPCM, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni solo in fase ricognitiva, lo Stato deve procedere a verificare la capacità operativa di ciascun singolo impianto presente sul territorio nazionale, sia esso in esercizio o soltanto autorizzato. In altre parole, il solo fatto che l'impianto di incenerimento sia in esercizio o autorizzato, lo pone implicitamente - e senza che in merito debbano essere sentite le Regioni - nell'elenco degli impianti che costituiscono infrastrutture o insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.

Sulla base delle disposizioni nazionali, la Regione Piemonte non pare, pertanto, avere alcuna diretta competenza nella possibilità di individuare o meno un impianto presente sul proprio territorio come impianto escluso da quelli considerati strategici di preminente interesse nazionale.

Tuttavia, sulla base di estrapolazioni di medio-lungo termine relative alla produzione di rifiuti urbani, le quantità di rifiuto urbano indifferenziato residuo non recuperabile come materia (ancor più se sommate ai sovralli derivanti dalla lavorazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato) saranno comunque superiori alla capacità operativa dell'unico impianto piemontese di termovalorizzazione, ovvero l'impianto di Torino (il tutto al netto delle ridotte quantità trattabili presso l'impianto di co-combustione - si tratta di un cementificio - presente nel Cuneese, presso il quale viene effettuata non un'operazione di smaltimento, bensì di recupero di energia R1); ciò anche nel caso in cui fosse aumentata la capacità dell'impianto di Torino, eventualità che la Città Metropolitana di Torino ha in corso di valutazione (al

momento in fase istruttoria), in relazione agli obblighi contenuti nello stesso articolo 35 già citato.

A questo proposito, occorre chiarire che, su base regionale, le minime quantità residue di rifiuto urbano indifferenziato che non dovessero trovare collocazione nell'impianto di Torino non giustificano assolutamente la pianificazione di un ulteriore impianto di combustione dedicato ai rifiuti urbani.

Pertanto, ai sensi dello stesso articolo 35, comma 1, della legge n. 164/2014, si ritiene che l'impianto di Torino non possa essere considerato tra quelli capaci di rispondere alle esigenze di progressivo riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale.

Conseguentemente la Giunta si impegna a segnalare in tutte le sedi opportune l'inadeguatezza dell'impianto ad utilizzi quali quelli richiamati al medesimo comma 1.

Infine, in merito all'ultimo punto dell'interrogazione, la Giunta segue con particolare attenzione l'evolversi della questione, ancor più a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 35 sopra citato.

Le valutazioni che la Città Metropolitana di Torino sta effettuando (ora in fase istruttoria) e le eventuali modifiche all'autorizzazione in essere (non solo riguardanti le quantità massime annue trattabili di rifiuti) dovranno condurre a migliorare le performance dell'impianto, valutando (e aggiornando valutazioni fatte anni fa) da un punto di vista ambientale ed energetico le informazioni che arrivano dal monitoraggio in continuo.

Per l'impianto in oggetto, è inoltre in corso di valutazione da parte della Città Metropolitana di Torino l'eventualità che esso, migliorando le proprie capacità di gestire l'energia prodotta (es. tramite collettamento a reti di teleriscaldamento), sia a breve configurabile come impianto di recupero energetico di rifiuti di tipo R1, e pertanto gestibile a livello regionale secondo i contenuti dei commi 6 e 7 dello stesso articolo 35.

## **PRESIDENTE**

La parola al Consigliere Segretario Benvenuto per la replica.

## **BENVENUTO Alessandro**

Rinuncio alla replica, grazie mille.

\*\*\*\*\*

OMISSIS

*(Alle ore 10.15 il Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

*(La seduta ha inizio alle ore 10.19)*